

**FOGLIO INFORMATIVO E/6  
CREDITI DI FIRMA ESTERO  
(Garanzia bancaria internazionale a prima richiesta)**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca Agricola Popolare di Ragusa Società Cooperativa per Azioni (di seguito la "Banca")

Sede Legale e Direzione Generale: Viale Europa, 65, 97100 – Ragusa

Tel.: 0932/603111 – Fax: 0932/603216

Indirizzo e-mail: [info@bapr.it](mailto:info@bapr.it)

Sito internet: [www.bapr.it](http://www.bapr.it)

Codice ABI 5036.9

Iscrizione al registro delle imprese di Ragusa e c.f. 00026870881, REA n. 486

La Banca è sottoposta all'attività di vigilanza di Banca d'Italia ed è iscritta al numero 1330 dell'Albo delle Banche.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa, codice 5036.9;

Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

**CHE COS'E' LA GARANZIA BANCARIA INTERNAZIONALE A PRIMA RICHIESTA**

La Garanzia a prima richiesta è diretta a facilitare le transazioni commerciali e/o finanziarie con l'estero, con la quale la Banca, su espressa richiesta del cliente, si impegna, per un tempo limitato, a garantire l'obbligazione che grava sul proprio cliente nei confronti di un soggetto terzo, creditore del medesimo (il "Beneficiario").

La Banca si impegna a corrispondere al Beneficiario le somme richieste, nell'ipotesi in cui il Cliente non adempia alla scadenza.

La Banca non è tenuta ad avvisare preventivamente il cliente e può pagare anche in caso di sua opposizione.

Il cliente si obbliga a rimborsare immediatamente alla Banca le somme dalla stessa pagate in conseguenza della garanzia assunta, nonché a corrispondere gli interessi moratori in caso di ritardo nel rimborso.

Il rilascio della garanzia può essere subordinato alla costituzione di garanzie da parte del Cliente.

Le più comuni forme di garanzie internazionali (Global Bond) utilizzate sono:

- la garanzia di pagamento ("*Repayment guarantee*"): garantisce il pagamento di un'obbligazione nel caso in cui il cliente non vi provvede nei termini concordati con il creditore;
- la garanzia per partecipazione a gara di appalto ("*Bid bond*"): garantisce il mantenimento dell'offerta del cliente che risulta di seguito aggiudicatario di una gara di appalto e, quindi, la sottoscrizione del contratto;
- la garanzia per pagamento anticipato ("*Advanced payment bond*"): assicura la restituzione di pagamenti anticipati, ricevuti dal cliente, nel caso in cui la fornitura non venga effettuata dal cliente stesso;
- la garanzia di buona esecuzione ("*Performance bond*"): garantisce la conformità di esecuzione di un contratto di fornitura o di opera stipulato dal cliente.

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca, dall'onere connesso alla restituzione alla Banca di quanto versato dalla stessa al Beneficiario.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano le commissioni poste a carico del cliente in relazione al rilascio della fideiussione estero

Le seguenti condizioni sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, imposte o quant'altro dovuto per legge che non sia immediatamente quantificabile.

**GARANZIA BANCARIA INTERNAZIONALE A PRIMA RICHIESTA**

Prodotti estero che prevedono il rilascio di garanzia internazionale emessa dalla Banca a favore di un beneficiario estero e nell'interesse dei propri clienti e/o la ricezione di una garanzia internazionale emessa da una Banca estera a favore di un cliente della Banca.

	MINIMO	MASSIMO	FISSO
Commissione per garanzie emesse	€ 200,00	4%	
Tasso di mora		8,00%	
Commissione di modifica		€ 50,00	
Commissione di notifica garanzie ricevute		€ 50,00	
Spese swift per rilascio garanzia		€ 50,00	
Spese per invio comunicazioni trasparenza		€ 1,00	
Recupero imposta di bollo			Importo di legge

Le transazioni denominate in divise diverse dall'euro vengono convertite utilizzando il tasso di cambio di riferimento rilevato dall'information provider "Bloomberg"

**ALTRO**

Il calcolo della commissione su base annua e degli interessi di mora è effettuato con riferimento all'anno civile.

**Conteggio e addebito della commissione:**

- Garanzie di **durata superiore ad 1 anno**: conteggio su base annua ed addebito del primo anno in via anticipata al rilascio della garanzia. I successivi addebiti sono effettuati ad ogni ricorrenza annuale;
- Garanzie di **durata inferiore ad 1 anno**: conteggio per frazione di anno ed addebito della commissione in via anticipata al rilascio della garanzia.

È fatta salva in ogni caso la possibilità di recuperare gli oneri reclamati da soggetti terzi e quelli di natura fiscale.

**RECESSO E RECLAMI**
**Recesso dal contratto**

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, **senza alcun preavviso e senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura**, inviando alla Banca una comunicazione scritta, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo, ivi compresa la riconsegna alla Banca dell'originale della garanzia o il rilascio di idonea liberatoria da parte del Beneficiario.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

Se il Cliente richiede la chiusura del rapporto, **la Banca vi provvede entro i termini previsti nella garanzia rilasciata dalla Banca per conto del Cliente** (allegata al Contratto), a condizione che il Cliente abbia espletato tutti gli obblighi contrattuali, inclusi quelli previsti al precedente paragrafo.

**Reclami**

Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della stessa, Viale Europa n.65, 97100, Ragusa, fax 0932-603268, posta elettronica: legale@bapr.it, posta elettronica certificata: ufficiolegale@pec.bapr.it, in conformità alla Policy di gestione dei Reclami della Banca. Una sintesi della citata Policy è disponibile sul sito internet www.bapr.it (sezione Reclami). La Banca provvede a rispondere al reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dello stesso oppure entro 15 (quindici) giorni lavorativi se il reclamo ha ad oggetto i servizi di pagamento ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente. In caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termini anzidetti, il Cliente, prima di ricorrere al Giudice può rivolgersi, se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca.

Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la Guida sull'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le dipendenze e sul sito internet della Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il ricorrente di presentare esposti alla Banca d'Italia o ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs n.28/2010, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo

- (a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- (b) ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF.

<b>LEGENDA</b>	
<b>Arbitro Bancario Finanziario</b>	Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche ed altri intermediari finanziari
<b>Beneficiario</b>	Il soggetto a favore del quale il Cliente stipula la fideiussione con la Banca
<b>Cliente</b>	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca
<b>Garanzia Bancaria</b>	Atto in forza del quale la Banca garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui
<b>Guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario e Finanziario</b>	Guida recante le modalità, i costi e la procedura da rispettare per la presentazione del ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario.
<b>Recesso</b>	La facoltà del Cliente e della Banca di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il Contratto
<b>Reclamo</b>	Ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, <i>fax</i> , <i>e-mail</i> )